

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2018

## 1. Come è cambiato il diritto annuale dal 2015 al 2017

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

Per tutti e tre gli anni è stato emanato uno specifico provvedimento che ha determinato la misura degli importi del diritto annuale da pagare:

- il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, per l'anno 2015;
- la **Nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, per l'anno 2016;
- la **Nota del Ministero dello sviluppo economico del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, per l'anno 2017.

## 2. Gli importi del diritto annuale per l'anno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 16 gennaio 2018, Prot. 26505**, ha reso noto **le misure del diritto annuale** dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati **per l'anno 2018**, limitandosi ad illustrare, con una semplice nota, gli effetti, anche per il 2018, del decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011, e **confermando gli stessi importi previsti per il 2017**.

Ricordiamo che, con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando, per il resto, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.

In assenza di nuovi interventi normativi - precisa il Ministero - il decreto interministeriale ha "***l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017***".

Nella Nota ministeriale, si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, vanno **arrotondate all'unità di euro**, come meglio precisato nel successivo punto 3, al n. 2.

In materia di somme da destinare al **fondo di perequazione**, nella nota in commento il Ministero precisa che restano confermate, anche per l'anno 2018, le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio, previste per il 2017.

### **3. Le regole generali per la determinazione degli importi del diritto annuale**

Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti **quattro punti essenziali**:

**1)** Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

**2)** Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

**3)** Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

#### **4) Conteggio e pagamento con "PagoPA"**

A partire dal 2016 è disponibile il sito <http://dirittoannuale.camcom.it> per il **calcolo del diritto dovuto per tutte le Camere di Commercio**.

Per i soggetti che pagano in misura fissa, l'unico dato necessario è quello del codice fiscale.

Sarà possibile effettuare il solo conteggio, ottenendo i codici e gli importi da indicare sul modello F24, oppure procedere anche al **pagamento online** tramite i servizi di "pagoPA" (ad esempio, con carta di credito).

**Gli importi del diritto annuale per l'anno 2018** sono determinati in base alle tabelle che seguono.

#### **A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>44,00</b>
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>100,00</b>

## **B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	<b>15,00</b>

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (1)	<b>50,00</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>100,00</b>
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>100,00</b>

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

## **C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO**

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con sede principale all'estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	<b>55,00</b> (1)

(1) Le imprese con sede principale all'estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

## **D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>8.80</b>

<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>10,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)</b>	<b>20,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.</b>	<b>20,00</b>

#### **E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2016**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

<b>Scaglioni di fatturato</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00 €</b> in misura fissa (1)
<b>2</b>	<b>100.001,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,015%</b>
<b>3</b>	<b>250.001,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,013%</b>
<b>4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>5</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,009%</b>
<b>6</b>	<b>10.000.001,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,005%</b>
<b>7</b>	<b>35.000.001,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,003%</b>
<b>8</b>	<b>50.000.001,00</b>	<b>e oltre</b>	<b>0,001%</b> fino ad un massimo di <b>40.000,00 € (2)</b>

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la

conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

## **TABELLA RIASSUNTIVA**

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>	
	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</b> (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>44,00</b> (1)	<b>8,80</b> (1)
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>15,00</b> (3)	
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>50,00</b>	<b>10,00</b> (1)
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)

<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>55,00</b>	

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**. Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80). Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

(2) **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

#### **4. Camere di Commercio autorizzate all'incremento del diritto annuale per il triennio 2017 - 2018 - 2019**

##### **4.1. Decreto del 22 maggio 2017**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 22 maggio 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a **79 Camere di Commercio**, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il **finanziamento di appositi programmi e progetti**, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Ricordiamo che la possibilità di autorizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l'aumento della misura del diritto annuale, per specifici anni di riferimento, fino ad un massimo del 20%, per il **finanziamento di "programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese"**, è prevista dal comma 10, dell'articolo 18, della legge n. 580 del 1993, come, da ultimo, sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

I progetti da finanziare sono indicati nelle deliberazioni dei consigli camerale elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto.

Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio interessate dovranno inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Divisione III - Sistema camerale), un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**.

Lo stesso rapporto dovrà altresì essere inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, previsto dall'art. 4-bis, comma 2-ter, della

legge n. 580 del 1993, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

#### **4.2. Decreto del 2 marzo 2018**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con successivo **decreto del 2 marzo 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 e recante “*Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019*”) ha **autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio**, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

L'importo del diritto annuale dovuto per il 2018 dovrà, pertanto, essere determinato tenendo presente entrambi i decreti.

**Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018** (art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001).

**Nella tabella che segue vengono riportati gli importi già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, con i prescritti arrotondamenti.**

Tabella 8

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare con riduzione del 50%		Importo da pagare con la maggiorazione del 20%	
	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>	<i>Sede</i>	<i>Unità locale</i>
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)</b> (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>44,00</b>	<b>9,00</b>	<b>53,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>15,00</b>		<b>18,00</b>	
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>

<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>55,00</b>		<b>66,00</b>	